



REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE I RAPPORTI CON I FORNITORI DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE DISPOSITIVI MOBILI

Approvato con determinazione del Direttore Generale
n. 7/2024 del 27.05.2024

Data di adozione/revisione. Estremi.	Versione
27.05.2024	1



Premesso che:

- Jtaca Srl con socio unico (di seguito anche “Jtaca” o “Società”) è concessionaria in house providing per il Comune di Jesolo, tra l’altro, del servizio pubblico locale di sosta, rimozione veicoli e mobilità.
- Il Comune con Delibera di Giunta n. 60 del 14/03/2023 (Atto di indirizzo alla società pubblica Jtaca Srl per la predisposizione del budget previsionale anno 2023) ha indicato, tra gli obiettivi operativi sull’organizzazione dei servizi di mobilità, la previsione di sistemi elettronici per la smaterializzazione del pagamento della sosta.
- Jtaca, a seguito di consultazione del mercato, con determina n. 20/2023 del 19.12.2023 ha individuato l’applicativo informatico (di seguito anche “Sistema” o “HUB”) da utilizzare per l’acquisizione e gestione dei dati, incluso il controllo in tempo reale sullo stato di regolarità della sosta da parte degli utenti, relativi alle soste pagate attraverso applicazione (di seguito anche “APP”) per telefonia mobile.
- Jtaca è interessata quindi a concedere, senza alcuna forma di esclusiva, ad una pluralità di operatori (di seguito anche “Fornitori”) opportunamente qualificati e in grado di fornire il servizio di pagamento della sosta su strada con dispositivo mobile attraverso sistemi sviluppati e gestiti direttamente dagli stessi (di seguito anche “Servizio”), l’autorizzazione ad offrire il proprio servizio all’utenza delle aree di sosta a riga blu (c.d. *on street*) nel Comune di Jesolo;
- Gli operatori verranno autorizzati secondo una gradualità temporale, che costituisce fase sperimentale, così determinata:
 - a) dal 16/07/2024, e in ogni caso dalla data definitiva indicata nell’autorizzazione: fino a n. 1 operatore individuato fra tutti quelli che avranno inviato la richiesta, secondo le modalità di seguito indicate, entro il 17/06/2024.
 - b) dal 28/02/2025, o comunque non prima della data riportata nell’autorizzazione: fino a n. 2 ulteriori operatori individuati fra tutti quelli che avranno inviato la richiesta, secondo le modalità di seguito indicate, entro il 15/10/2024;
 - c) dal 28/02/2026, o comunque non prima della data riportata nell’autorizzazione: fino a n. 2 ulteriori operatori individuati fra tutti quelli che avranno inviato la richiesta, secondo le modalità di seguito indicate, entro il 15/10/2025;
- La Società si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento il numero delle autorizzazioni in base all’andamento del servizio in oggetto via via riscontrato e/o a sopraggiunte autonome considerazioni, anche in seguito al recesso o alla risoluzione degli operatori autorizzati;
- In relazione a ciascuna annualità sopra indicata, una volta autorizzati gli operatori previsti, le richieste pervenute dagli altri operatori, unitamente a quelle ricevute oltre il termine, rientreranno automaticamente nel novero delle richieste che verranno analizzate per l’annualità successiva. E’ facoltà di ciascun operatore rinnovare la richiesta entro il termine fissato per l’annualità successiva, nel caso lo ritenga opportuno per comunicare eventuali aggiornamenti relativi alla propria richiesta;
- Terminata la fase sperimentale, necessaria per testare l’efficienza e gli impatti sulla gestione operativa della società, con un nuovo regolamento ovvero con l’aggiornamento del presente si provvederà a definire la disciplina, a regime, del servizio di pagamento della sosta su strada, ferme restando la validità e la durata dei contratti stipulati. Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento e/o dell’aggiornamento di quello vigente, restano, salva diversa determinazione, in vigore le disposizioni di questo regolamento.
- Nel presente documento sono utilizzati i seguenti termini, che vanno così intesi:



- a) Società: Jtaca Srl, gestore del servizio di sosta a pagamento;
- b) Fornitore: operatore che offre al pubblico un servizio digitale di pagamento della sosta attraverso telefonia mobile;
- c) Utente: ogni cittadino che utilizza il servizio di sosta a pagamento;
- d) Servizio: il servizio di pagamento della sosta attraverso telefonia mobile, come meglio specificato all'art. 1;
- e) Sistema o HUB: l'applicativo informatico utilizzato da Jtaca Srl per l'acquisizione e la gestione dei dati delle soste pagate con il Servizio, nonché per la gestione dei rapporti economici con i Fornitori abilitati;
- f) Zona di sosta: insieme di posti auto caratterizzati dalla stessa disciplina di sosta, in termini di orario di validità e di tariffa applicata. Per il pagamento della sosta con smartphone, è contrassegnata da uno specifico codice numerico individuato da Jtaca.

Tutto ciò premesso, i rapporti della Società con ogni singolo Fornitore che intenderà offrire il Servizio sono disciplinati dalle seguenti disposizioni.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il servizio consiste nell'offrire agli Utenti, ove tecnicamente possibile, la possibilità di pagare la tariffa prevista dal Comune di Jesolo attraverso il proprio dispositivo mobile, sulle aree di sosta su strada gestite dalla Società nel territorio del Comune di Jesolo, consistente in circa 3.300 stalli di sosta (righe blu).

Art. 2

Dettagli del servizio

La possibilità per gli Utenti di pagare la tariffa di sosta su strada con il proprio dispositivo mobile deve essere garantita registrando il momento iniziale e quello finale del periodo di sosta con una apposita applicazione o pagina web per smartphone, messa a disposizione gratuitamente.

La registrazione può essere disponibile anche con chiamata telefonica e/o invio di un breve messaggio di testo (sms) contenente le necessarie informazioni.

Il Fornitore potrà inoltre sviluppare ed adottare nuovi sistemi per la registrazione del momento iniziale e di quello finale del periodo di sosta, previa autorizzazione della Società.

L'inizio e il termine del periodo di sosta nell'area a pagamento vengono registrati in un sistema automatico del Fornitore, il quale calcola la tariffa fissata dal Comune di Jesolo che dovrà essere pagata dall'Utente per la sosta. Tutti i dati relativi alle soste devono inoltre essere trasmessi in tempo reale al Sistema della Società.

Gli Utenti pagano la tariffa direttamente al proprio Fornitore, sulla base dei termini e delle condizioni tra loro convenute, comunque preventivamente comunicate alla Società.

Art. 3

Requisiti per l'abilitazione

Per poter operare il Fornitore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 c. 1 e 2 nonché dell'art. 98, c. 3, lett. g) e h) del D.lgs. 36/2023, ai fini di poter stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Tale requisito deve essere posseduto per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Inoltre:



gli operatori verranno selezionati in base al possesso dei seguenti ulteriori requisiti (da intendersi secondo l'ordine qui indicato, ovvero il requisito b1 prevale sul requisito b2, e così via. Nel caso due o più soggetti si collochino, per ciascun requisito, in un intorno del 10% del soggetto che possiede il requisito maggiore, il relativo possesso viene inteso come equivalente e verrà considerato il requisito successivo):

- b1) maggior numero di città italiane con popolazione superiore a 100.000 abitanti nelle quali può dimostrare di stare operando al momento della presentazione della domanda (Fonte di riferimento per la verifica: Popolazione legale pubblicata nella GU Serie Generale n. 53 del 03-03-2023);
- b2) maggior numero di città europee con popolazione superiore a 100.000 abitanti nelle quali può dimostrare di stare operando al momento della presentazione della richiesta (verranno computate solo le città per le quali verrà indicato il numero di abitanti nonché l'anno di riferimento e la fonte, terza e verificabile, di tale dato);
- b3) ampiezza dell'orario (n. di ore giornaliere e numero di giorni della settimana) di apertura dell'assistenza diretta attraverso il contact center con operatore. Il servizio assistenza non può in ogni caso essere offerto in modalità inferiore a quella minima prevista all'art. 5;
- b4) maggior numero di lingue utilizzate dal servizio di assistenza. Il servizio assistenza non può in ogni caso essere offerto in modalità inferiore a quella minima prevista all'art. 5;
- b5) maggior numero di comuni italiani in valore assoluto nei quali può dimostrare di stare operando al momento della presentazione della domanda.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di richiesta dell'abilitazione.

La Società si riserva di verificare tali dichiarazioni richiedendo copia, anche a campione, delle convenzioni/contratti stipulati con le varie città (per le città europee la copia delle convenzioni/contratti dovrà essere fornita in lingua inglese, tedesca o francese). Qualora vi sia sostanziale equiparazione nella diffusione del servizio (intesa come numero di città secondo l'ordine più sopra indicato) fra due o più Fornitori, o comunque qualora lo ritenga opportuno al fine di individuare il/i soggetto/i cui concedere l'autorizzazione, la Società si riserva inoltre di richiedere evidenza del numero di soste effettuate attraverso il servizio offerto (complessivamente o in specifiche città) nei 12 mesi precedenti la data di richiesta dell'abilitazione.

Art. 4 Obblighi della Società

La Società si assume i seguenti obblighi:

- a. consentire l'implementazione del Servizio in tutte le Aree di sosta a pagamento su strada in gestione alla Società, salvo dove tecnicamente impossibile, ad esempio per insufficiente copertura del segnale di telefonia mobile;
- b. fornire le informazioni dettagliate relative all'ubicazione delle aree di sosta, orari e tariffe, eventuali condizioni particolari;
- c. predisporre una pagina nel sito internet aziendale che illustri i servizi di tutti i fornitori abilitati, mettendo a disposizione di ciascuno un link specifico;
- d. comunicare al Fornitore – con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi – qualsiasi modifica alla consistenza delle Aree di sosta e alle tariffe e orari applicati, incluso quanto annualmente stabilito dal Comune di Jesolo con propria deliberazione e/o ordinanze;
- e. assicurare con propri dipendenti (ausiliari del traffico) e/o con la collaborazione degli agenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Jesolo un adeguato controllo – tramite terminali collegati al Sistema – del pagamento da



parte degli utenti della tariffa prevista nelle diverse aree di sosta, applicando ai veicoli in sosta irregolare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada;

f. collaborare nella risoluzione di eventuali contestazioni degli Utenti in relazione alle contravvenzioni emesse dal personale di cui al punto e. limitatamente alle informazioni in suo possesso (es: stato della Zona di sosta: pagamento attivo o meno, chiusura temporanea, ecc...).

Art. 5

Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si assume i seguenti obblighi:

- offrire agli Utenti il Servizio secondo i requisiti fissati da questo documento e nel rispetto del proprio contratto al pubblico che sarà comunicato alla Società;
- identificare ciascuna area di sosta con i codici alfanumerici indicati dalla Società al momento dell'attivazione del servizio o, successivamente, in caso di modifiche stabilite dalla Società per motivi tecnici, operativi o altro;
- assicurare che nelle aree di sosta ove verrà attivato il Servizio vengano applicate le tariffe tempo per tempo determinate dalla Comune di Jesolo, secondo apposita deliberazione, così come comunicate dalla Società. Riscuotere la tariffa dagli utenti che utilizzano il Servizio, sulla base dei termini e delle condizioni convenute tra Utente e Fornitore, comunque preventivamente comunicate alla Società;
- registrare tutte le transazioni di addebito nei confronti degli Utenti, assegnando a ciascuna un codice univoco e registrando tutti i dati richiesti dal Sistema, a titolo di esempio: targa, data e ora di inizio, data e ora di fine, zona di sosta, importo pagato;
- trasmettere i dati delle singole soste al Sistema della Società in tempo reale;
- comunicare tempestivamente per email alla Società qualsivoglia malfunzionamento del sistema, la tempistica attesa di risoluzione e la conferma finale della sua risoluzione;
- impegnarsi a non installare autonomamente qualsiasi tipo di insegne, cartelli e adesivi, su parcometri, segnaletica o altra superficie, nelle aree di sosta interessate. La Società darà precise indicazioni sulle dimensioni e la tipologia di insegne, cartelli e adesivi che i Fornitori, a proprie spese inclusi l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni e gli oneri dovuti per eventuali tasse di pubblicità, potranno installare. Analogamente i Fornitori dovranno sostenere gli eventuali costi di sostituzione e/o smontaggio qualora sia per qualsiasi motivo necessario;
- mettere a disposizione un contact center per l'assistenza agli utenti in lingua italiana e inglese con orario minimo diurno 8:00 - 19:00. Negli altri orari e nelle giornate prefestive/festive può essere previsto un risponditore automatico ovvero un sistema di risposta a domande frequenti (FAQ);
- trasmettere, su richiesta di Jtaca e/o del Comune di Jesolo, il monitoraggio periodico dell'attività, in formato aperto (open data) per successive elaborazioni e/o integrazioni, in forma aggregata, con sistemi di smart city o su modello SIMPT. Il formato preferito è json o, in alternativa, csv. I dati anonimi da fornire dovranno trattare le seguenti informazioni minime: numero e tipologia di soste, georeferenziazione, profilazione utenza;
- garantire, entro 6 mesi dalla richiesta da parte di Jtaca, l'integrazione e l'interoperabilità del proprio servizio digitale di pagamento della sosta attraverso telefonia mobile con altre applicazioni, anche di prossima realizzazione, gestite dal Comune di Jesolo, dalle sue società partecipate o da altri enti locali afferenti il territorio;



- offrire agli Utenti il Servizio attraverso un'applicazione (APP) sviluppata e gestita direttamente dal Fornitore. L'accesso alla medesima applicazione potrà essere altresì consentito attraverso applicazioni di terze parti solo previa richiesta del Fornitore che Jtaca potrà autorizzare a proprio insindacabile giudizio e con particolare riferimento alle modalità con le quali verranno garantiti i diritti in materia di trattamento dei dati di cui al successivo Art. 19;
- fornire idonea e adeguata formazione al personale della Società impiegato nei servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento, sia in fase iniziale che in seguito su richiesta di Jtaca, presso la sede di quest'ultima o, se ritenuto in maniera concorde equivalente, anche attraverso il sistema delle teleconferenze;
- gestire le eventuali contestazioni degli Utenti relative al sistema di pagamento messo a disposizione dal Fornitore, in particolare contestazioni riguardanti il malfunzionamento del sistema stesso.

Art. 6

Corrispettivo o commissioni

La Società non riconosce alcun aggio sui titoli di sosta venduti, dovendosi pertanto intendere che il costo del servizio è a carico dell'utenza e la trattenuta dell'aggio avviene con il metodo "al lordo", ovvero l'addebito sullo strumento di pagamento elettronico (es: carta di credito) dichiarato dall'Utente al momento dell'iscrizione al servizio sarà composto:

- della tariffa di sosta forfettaria o oraria vigente, applicata di tempo in tempo alla durata della sosta desiderata (tariffa oraria x tempo di sosta desiderato) > a favore di Jtaca;
- del costo del servizio > a favore del gestore.

Il costo del servizio, riconosciuto direttamente al gestore, sarà a carico dell'Utente e potrà essere applicato a forfait.

Il Fornitore corrisponderà a Jtaca quanto dovuto dagli Utenti sulla base delle tariffe applicabili per le soste regolate attraverso l'applicazione messa a disposizione dal Fornitore sulle Zone di sosta nel mese precedente. L'incasso relativo ai siffatti titoli di sosta deve essere versato alla Società secondo le modalità di cui all'art. 7.

Art. 7

Modalità di pagamento

Il Fornitore provvede alla rendicontazione del transato relativo ai titoli di sosta venduti nel mese precedente attraverso un report riepilogativo completo di tutti i dati richiesti dalla Società e reso disponibile attraverso il Sistema entro il giorno 5 di ogni mese. La Società si riserva di richiedere tale report anche direttamente al Fornitore negli stessi termini, pertanto il Fornitore dovrà in ogni caso mettere a disposizione della Società a titolo gratuito anche un proprio applicativo software per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti e garantire, altresì, la possibilità, anche attraverso lo stesso applicativo, di accedere autonomamente alle relative statistiche sui parcheggi e di esportare i dati in formato aperto. Il versamento delle somme dovute alla Società dovrà avvenire tramite bonifico entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La Società provvede alla verifica dell'importo versato sulla base dei dati presenti nel Sistema e, in caso di inesattezze, contesta l'accaduto al Fornitore entro la fine del mese di pagamento.

Il Fornitore, in sede di sottoscrizione del contratto con la Società, deve presentare idonea garanzia di durata almeno pari alla durata del contratto, costituita con le caratteristiche e le modalità che verranno preliminarmente indicate da Jtaca.

Il valore garantito viene determinato dalla Società sulla base di un'analisi dei dati storici di vendita di ogni singolo Fornitore e corrisponde al valore stimato dei titoli di sosta mediamente venduti nel corso di 2 mensilità. In assenza di dati storici, il valore iniziale della fidejussione è pari ad € 10.000.



Tale valore è rideterminato a cadenza annuale dalla Società, entro il 31 gennaio sulla base dei pregressi dati storici annuali. Il Fornitore è eventualmente tenuto ad aggiornare la propria garanzia entro il 28 febbraio.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine il Fornitore si impegna, tra l'altro, a comunicare alla Società il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti.

Art. 8

Spese ulteriori

Non sono previste somme per l'integrazione e il mantenimento del Sistema di interfacciamento e controllo delle soste e dei relativi dati contabili. Il Fornitore è tenuto a svolgere a proprie spese e con proprie risorse tutte le attività eventualmente necessarie ad attivare in maniera efficace ed efficiente l'interfacciamento della propria APP con il Sistema.

Nel momento in cui si dovesse rendere necessario richiedere al Fornitore una compartecipazione alle spese per l'integrazione e il mantenimento dei sistemi informatici di interfacciamento e controllo delle soste e dei relativi dati contabili, queste dovranno essere documentate e il Fornitore potrà in ogni caso risolvere il contratto con efficacia immediata, ex articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 9

Rapporto tra Utenti e Fornitore

Il rapporto tra Utenti e Fornitore è regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore, al quale la Società risulta completamente estranea. Tale contratto, e le eventuali successive modifiche, dovranno comunque sempre essere preventivamente comunicati alla Società.

In riferimento alle modalità di pagamento del servizio sosta gli Utenti avranno quindi rapporti solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, restando per ciò che attiene le modalità di pagamento, la Società, soggetto terzo. In particolare, al fine di avvalersi del servizio, gli Utenti dovranno pagare al Fornitore una quota di abbonamento e/o una commissione per ciascuna sosta nelle Zone di sosta secondo il listino prezzi adottato e reso pubblico dal Fornitore, in modo che sia facilmente leggibile da parte degli Utenti.

Il Fornitore – qualora ricorrano giustificati e acclarati motivi specificatamente indicati nelle condizioni di contratto con l'Utente – potrà recedere in qualsiasi momento dall'abbonamento sottoscritto dall'Utente stesso, fatto salvo il diritto dell'Utente al rimborso delle somme ancora disponibili e non utilizzate.

Resta inteso che l'Utente – qualora non esegua il pagamento della tariffa dovuta per la sosta nelle Zone di sosta – potrà essere soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, e alle eventuali penali di cui alle condizioni generali di sosta. La conseguenza di qualsivoglia contestazione dovesse scaturire tra il Fornitore e gli Utenti relativamente alle modalità di pagamento e quindi anche con riferimento a disservizi e/o mancati pagamenti delle soste, verranno sopportate esclusivamente dal Fornitore restando espressamente manlevata al riguardo la Società. Per quanto sopra nessuna conseguenza per qualsivoglia titolo anche di risarcimento danni relativa e originata dal rapporto in oggetto del presente regolamento potrà essere imputato alla Società.

Art. 10

Rapporto tra Società e Fornitore

Il rapporto tra la Società e ciascun Fornitore è regolato sulla base di un apposito contratto predisposto dal Fornitore, che deve essere conforme alle clausole del presente regolamento.

Il contratto ha durata pari a 3 anni al termine dei quali potrà essere rinnovato per ulteriori 3 anni se il numero di transazioni avrà raggiunto nell'ultimo anno solare di servizio una quota almeno pari al 10% del totale delle soste mediante APP per telefonia mobile complessivamente registrato dalla Società.



Art. 11

Servizio clienti in lingua straniera

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata dell'autorizzazione, il servizio clienti presentato in sede di richiesta di abilitazione ovvero altro, migliore, che dovesse essere attivato nel corso della esecuzione del servizio, comunque preventivamente accettato dalla Società.

Resta ferma la necessità di garantire il servizio clienti anche in italiano.

Art. 12

Obbligo di rispetto delle tariffe

Le modalità di gestione delle aree a parcheggio, le relative tariffe e i periodi in cui vige l'obbligo di pagamento della tariffa sono determinate dal Comune di Jesolo e vengono aggiornate di anno in anno con deliberazioni di Giunta Comunale.

Il Fornitore è tenuto di tempo in tempo ad adeguarsi alle modifiche tariffarie comunicate da Jtaca, anche in corso d'anno, in conseguenza delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale.

Art. 13

Numero degli stalli e numero delle operazioni

Il numero degli stalli indicato all'articolo 1 del presente regolamento è indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione.

Jtaca s.r.l. non garantisce un numero minimo di operazioni di pagamento e, giuste le indicazioni della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere adunanza 10 giugno 2015) sottolinea che l'autorizzazione ad offrire il proprio servizio viene rilasciata senza alcuna forma di esclusiva.

Art. 14

Livelli di servizio minimi

Al fine della misurazione del livello di servizio si fa riferimento all'indicatore di "Disponibilità del Servizio" (DDS) calcolato su base trimestrale come di seguito definito.

$$DDSt = \frac{OEst}{OTSt} = \frac{OTSt - OIt}{\Sigma OSPt}$$

Dove:

OI = Ore di indisponibilità, ovvero ore trascorse dall'apertura della segnalazione di malfunzionamento e la sua risoluzione.

OES = Ore effettive di servizio su base trimestrale, date dalla differenza tra le ore teoriche su base trimestrale e le ore di indisponibilità

OTS = Ore teoriche di servizio su base trimestrale, date dalla somma degli intervalli temporali nei quali la sosta risulta essere a pagamento (calcolata sul calendario relativo alla zona rossa esclusa ZTL).

OSP = Ore nelle quali la sosta è a pagamento nel medesimo trimestre (calcolata sul calendario relativo alla zona rossa esclusa ZTL).

Ai fini del calcolo del sopraindicato indicatore sono escluse tutte le ore di indisponibilità del servizio causata da:

- Fermi del servizio, programmati e concordati con la Società;
- Cause di forza maggiore (catastrofi, eventi naturali di natura straordinaria, esplosioni, atti terroristici, scioperi etc.)



Il livello di servizio minimo che il fornitore si impegna a garantire deve essere pari al 98%.

Art. 15

Penali

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio minimi verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell'ammontare dei titoli di sosta venduti nel trimestre precedente a quello per il quale si applica la penale che verrà detratta dalla garanzia indicata all'art. 7.

Art. 16

Recesso e risoluzione

Entrambe le Parti potranno recedere in qualunque momento, a condizione di comunicarne l'intenzione tramite PEC con preavviso non inferiore a sei mesi. In particolare la Società potrà recedere annualmente nel caso il numero di transazioni effettuate con l'ausilio dell'applicazione (APP) del Fornitore non abbia raggiunto, nel precedente anno solare di servizio, una quota almeno pari al 10% del totale delle soste mediante APP per telefonia mobile complessivamente registrato dalla Società. In tal caso il recesso avrà efficacia immediata.

La Società ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto con efficacia immediata, ex articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC al Fornitore, nonché di procedere eventualmente nei suoi confronti per il risarcimento del danno, qualora:

- il Fornitore non ottemperi tempestivamente all'obbligo di pagamento come previsto dall'art. 7;
- il Servizio risulti indisponibile per gli Utenti per più di 5 giorni consecutivi o per più di 2 ore al giorno per più di 5 giorni in un mese;
- il Fornitore non rispetti i livelli minimi di servizio arrecando un grave danno all'immagine della Società ovvero nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi di servizio per almeno 3 trimestri consecutivi.
- Il Fornitore non rispetti gli obblighi di cui all'art. 5

Trovano inoltre applicazione le cause di risoluzione previste all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 ed il relativo procedimento per quanto compatibile.

Art. 17

Informazioni di natura riservata

Resta inteso che tutte le informazioni, in particolare commercialmente sensibili, dati o documenti che verranno in possesso delle parti o che una parte comunicherà all'altra ai fini del rapporto di cui in oggetto non potranno essere divulgate, pubblicate o comunicate in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, nè potranno essere usate e/o sfruttate dalle stesse per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione delle informazioni, dei dati e dei documenti ciascuna parte prenderà ogni misura perché gli stessi rimangano riservati, essendo inteso che la violazione di detto obbligo è idonea a causare ingenti danni. Costituiscono informazioni commercialmente sensibili, i dati o le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali la cui divulgazione è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

Senza pregiudizio per quanto innanzi specificato, le parti garantiscono che gli obblighi di riservatezza assunti verranno rispettati anche dai propri dipendenti, consulenti ed incaricati a vario titolo che, per qualsivoglia ragione, ne giungano a conoscenza.

Il Fornitore potrà richiedere analogo impegno scritto da parte del Comune di Jesolo per i dati eventualmente richiesti come previsto dall'art. 5.



L'obbligo di cui al presente articolo non cesserà se non in riferimento a quegli specifici dati, informazioni o documenti che le società possono dimostrare essere già di pubblico dominio al momento della firma del presente atto, o che lo siano divenuti in seguito, per fatti alle stesse non imputabili.

In caso di risoluzione, scadenza o venire meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente regolamento, ciascuna parte si impegna a restituire all'altra parte le informazioni di natura riservata di cui al paragrafo che precede.

Art. 18

Diritti di proprietà intellettuale

Il Fornitore è la sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuali relativi e/o comunque connessi all'applicazione (APP).

La Società – limitatamente alla durata del presente servizio – avrà il diritto di utilizzare i marchi del Fornitore ovvero qualsiasi altro segno distintivo associato all'applicazione (APP), al solo ed esclusivo fine di promuovere presso gli Utenti il servizio del Fornitore.

Il Fornitore non potrà utilizzare marchi o segni distintivi della Società, salvo espressa autorizzazione scritta della Società stessa.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

Il Fornitore, in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, dei dati personali raccolti e trattati attraverso i sistemi hardware e software, ovvero APP e HUB, in completa applicazione del Regolamento (UE) 2016/679: 1), accetta la nomina come responsabile del trattamento dei dati; 2) si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) e garantisca la tutela dei diritti di tutti gli interessati; 3) si impegna a non ricorrere ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, di Jtaca.

Il Fornitore, si impegna e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità che tutti i trattamenti dei dati effettuati saranno disciplinati da un contratto tra Fornitore e Utente in completa e corretta applicazione di quanto richiesto dal GDPR 2016/679 nonché la definizione della materia disciplinata e durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti dello stesso titolare del trattamento e quanto altro espressamente richiesto dall'art. 28 comma 3 del GDPR 2016/679.

Il Fornitore terrà indenne e manlevata Jtaca qualora si verificassero delle anomalie di funzionamento dei sistemi complessivamente utilizzati per l'erogazione del servizio e non venissero rispettati i principi applicabili al trattamento di dati personali di cui art.5 del GDPR 2016/679. Parimenti il Fornitore, quale responsabile e unico titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 25 si impegna a mettere sempre in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare completamente i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

Art. 20

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e il Fornitore, il Foro competente è esclusivamente quello di Venezia.

Art. 21



Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia al contratto stipulato tra la Società ed il Fornitore ed alla normativa vigente

Art. 22

Obbligo di rispettare le previsioni del PTCPT e del MOG e relativi allegati

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del modello organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano della Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati, ivi in particolare compreso il Codice Etico come integrato dall'art. 27 del PTCPT, reperibili sul sito di Jtaca s.r.l., Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti. Con la sottoscrizione del presente contratto aderisce ai contenuti, alle procedure, ai compiti e responsabilità previste dalla sopra citata documentazione che si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e sub fornitori e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione ed esecuzione del contratto. La violazione delle regole previste dai documenti di cui al comma 1, costituisce causa di grave inadempimento contrattuale che legittima la società a provvedere alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale, previo semplice invito di PEC contenente la dichiarazione di risoluzione del contratto immediata o, comunque, a decorrere dalla data indicata dalla comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Jtaca s.r.l. per effetto dell'inadempimento il cui importo potrà essere altresì dedotto da quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento svolte ove accettate da Jtaca s.r.l.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 2, il Fornitore è comunque tenuto a porre in essere quanto necessario per non arrecare ovvero aggravare il danno subito dal Jtaca s.r.l.

Jtaca Srl con socio unico
Il Direttore Generale
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa